



TRIBUNALE DI VELLETRI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 7771/2018

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede;

esaminati gli atti;

rilevato il regolare esperimento ad opera della parte opponente, con esito negativo, della procedura di media conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda;

ritenuto, quanto all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto per l'importo di € 234.036,78, avanzata dalla parte opponente con riferimento alla debitrice principale:

che i "gravi motivi" di cui all'art. 649 c.p.c. possano attenere al *periculum*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (cfr. in tal senso: Trib. Torino sez. III, 10/12/2007, in *Dejure* 2014; Trib. Parma, 11 marzo 2004 in *Giur. it.* 2004, 2321; Pret. Termini Imerese, 3 dicembre 1996 in *Giur. it.* 1998, 54; Trib. Piacenza, 3 ottobre 1994 in *Foro it.* 1995, I, 675; Cass. civile, sez. lav., 8 febbraio 1992, n. 1410 in *Giust. civ. Mass.* 1992, fasc. 2; Pret. Roma, 6 dicembre 1982 in *Dir. lav.* 1983, II,138);

ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto, per un verso, che la parte opponente ha allegato un concreto pregiudizio derivante dall'esecuzione del d.i. opposto (rischio di fallimento della società debitrice principale), implicito nell'ingente importo del credito ingiunto, per altro verso, della sussistenza del *fumus boni iuris* dell'opposizione, con particolare riferimento al principio giurisprudenziale per cui la ricognizione di debito effettuata dal debitore cessa di avere effetto una volta che il medesimo abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (cfr. n. 17713 del 07/09/2016; Cass. n. 5245 del 10/03/2006) e all'eccezione sollevata dagli oppositori di usurarietà *ab origine* degli interessi passivi applicati dalla banca opposta, quale risultante dalla dettagliata perizia stragiudiziale dai medesimi



depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, non adeguatamente contrastata, sul punto, dalla difesa dell'opposta, con conseguente necessità di ulteriori accertamenti contabili in sede istruttoria;

ritenuta, per le medesime ragioni, l'opposizione fondata su prova scritta con riferimento all'istanza avanzata dall'opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori-garanti;

ritenuta, infine, l'infondatezza dell'istanza avanzata dagli oppositori di autorizzazione alla chiamata in causa della terza '... ..',

in difetto di specificazione dei motivi a fondamento della chiamata in causa in garanzia della terza ed in quanto la relativa istanza non è stata specificatamente reiterata dagli oppositori alla prima udienza di comparizione delle parti, in cui i medesimi si sono limitati a chiedere la concessione di un termine a difesa, a seguito della tardiva costituzione dell'opposta o, in subordine, la concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.;

visti gli artt. 183 sesto comma, 648 e 649 c.p.c.;

P.Q.M.

dispone la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, relativamente all'importo di € 234.036,78, nei confronti della debitrice principale

rigetta l'istanza avanzata dall'opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori-garanti;

rigetta l'istanza avanzata dagli oppositori di autorizzazione alla chiamata in causa della terza '... ..',

assegna alle parti, su richiesta congiunta, termine di gg. 30, decorrente dal 25/10/2019, per precisazione e modifica di domande ed eccezioni, di gg. 30 per repliche e per articolazione dei mezzi di prova e di gg. 20 per prova contraria e rinvia la causa, per l'ammissione dei mezzi istruttori, tenuto conto del carico del ruolo e della data di instaurazione del presente giudizio, all'udienza del 2.4.2020, ore 9,30.

Si comunichi.

Velletri 15/10/2019

Il G.I.  
dott. Paolo Goggi

